



COMUNE DI ROLETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI  
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2018*

## **ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI**

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- c) su suolo privato;

in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili) in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

3. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

## **ART. 2 - TIPOLOGIE E DEFINIZIONI**

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- 1) tavoli e sedie;
- 2) tavoli e sedie su pedana;
- 3) tavoli e sedie o tavoli e sedie su pedana, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti e/o elementi opachi purché di altezza non superiore ad cm. 100;
- 4) ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- 5) tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- 6) capanno aperto (gazebo), senza chiusura laterale, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- 7) capanno chiuso (gazebo), con chiusura laterale a tutta altezza, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

2. I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7 del superiore articolo, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata; pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli rigidi opachi.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

Relativamente alla tipologia 7, le tamponature dovranno essere di materiale trasparente su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità di adoperare, per una altezza massima di cm.100, materiali opachi. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm dalla quota stradale e l'altezza max alla gronda non può superare ml 4,50 e comunque dovrà essere garantita un'altezza media minima interna di ml. 2.70. Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta. Nel caso sia prevista l'illuminazione del dehors, questa deve essere progettata e realizzata in conformità al D.M. 37/2008 e s.m.i.

### **ART. 3 – UBICAZIONE**

1. I dehors potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, in tutte le zone omogenee di P.R.G., compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche;

2. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

### **ART. 4 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS**

1. L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici. I dehors costituiscono essi stessi superficie di somministrazione ai sensi della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 e s.m.i.;

2. L'occupazione di suolo per i dehors, fermo restando quanto previsto nel superiore articolo 3, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività di somministrazione autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, consenta una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, non può in nessun caso eccedere i 150 mq.

Per i dehors di superficie superiore a 25 mq, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; Il corretto dimensionamento dei servizi igienici, e la relativa asseverazione di conformità alle norme da parte di tecnico abilitato, dovranno fare riferimento ai parametri presenti nell'allegato A del D.P.G.R. del 3 marzo 2008 n. 2/R e s.m.i.

Per le superfici pari od inferiori ai 25 mq potrà essere derogata tale norma per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

3. Al fine di consentire il transito pedonale il dehor deve essere posizionato in modo che sia garantito un passaggio pedonale non inferiore a metri 1,50.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50.
6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
- 7 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati.
8. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.
9. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.
10. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietata l'effettuazione di intrattenimenti musicali. E' consentita una modesta diffusione sonora a servizio esclusivo dell'attività di somministrazione e previa dimostrazione, con relazione a firma di tecnico abilitato, della conformità al piano di zonizzazione acustica comunale vigente.

## **ART. 5 - PROCEDIMENTO UNICO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS**

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);

Il provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.) con cui si autorizza l'installazione dei dehors viene adottato dal S.U.A.P. al termine del procedimento che è normato dal D.P.R. 160/2010 e s.m.i.

2. Si intendono "provvisori" i dehors per i quali viene richiesta occupazione del suolo per un periodo pari o inferiore a 180 giorni nell'anno solare. Gli stessi, se privi di copertura rigida e non rientranti nella tipologia 7 (capanno chiuso) non sono soggetti a permesso di costruire, ma sono soggetti esclusivamente a provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.) con contestuale autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico. Il provvedimento autorizzativo ha validità annuale. E' possibile la revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo e nel caso di esigenze di pubblico interesse. Nei casi di cui al precedente periodo, i costi di rimozione e riallestimento sono a carico dell'esercente, senza possibilità per quest'ultimo di richiedere indennizzo alcuno all'amministrazione comunale.

3. Si intendono “permanenti” i dehors per i quali viene richiesta occupazione del suolo per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. Gli stessi sono soggetti a provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.) accompagnato dal permesso di costruire con contestuale autorizzazione all’occupazione di suolo nel caso di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico. L’installazione di dehors permanenti è consentita esclusivamente su suolo pubblico. Il provvedimento autorizzativo ha validità massima di cinque anni consecutivi salvo revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo e nel caso di esigenze di pubblico interesse. Nei casi di cui al precedente periodo, i costi di rimozione e riallestimento sono a carico dell’esercente, senza possibilità per quest’ultimo di richiedere indennizzo alcuno all’amministrazione comunale.

4. Tutti i dehors, sia provvisori che permanenti, se dotati di copertura rigida e/o rientranti nella tipologia 7 (capanno chiuso) sono soggetti a provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.) accompagnato dal permesso di costruire con contestuale autorizzazione all’occupazione di suolo nel caso di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico.

5. Per tutti i dehors soggetti a permesso di costruire è richiesto il reperimento dei parcheggi secondo le stesse modalità e riferimenti normativi adoperati per l’attività di somministrazione autorizzata in sede fissa a cui sono connessi. Il permesso di costruire ha validità pari a quella del P.A.U.

6. La domanda che viene inoltrata al S.U.A.P. deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell’intervento e all’esercizio dell’attività di somministrazione.

La pratica, deve essere redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione e deve contenere, tra l’altro, la seguente documentazione:

- estratto del P.R.G. con evidenziata l’area di intervento e i relativi ingombri delle opere in progetto;
- estratto della planimetria catastale con evidenziata l’area di intervento e i relativi ingombri delle opere in progetto;
- planimetria di zona in scala adeguata in cui risulti chiaramente evidenziata l’area in proprietà, i confini, le strade, le distanze dai confini e dagli immobili circostanti, gli accessi all’area, i parcheggi;
- rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all’inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all’esercizio principale;
- documentazione fotografica rappresentativa dell’area oggetto dell’intervento e di quella immediatamente circostante.
- relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela.
- dimostrazione, e relativa asseverazione del tecnico abilitato, del corretto dimensionamento dei servizi igienici in conformità all’allegato A (requisiti comuni a tutte le tipologie) del D.P.G.R. del 3 marzo 2008 n. 2/R e s.m.i.
- elaborati sul rispetto della L n.13 del 1989, planimetria dell’area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall’art. 4;
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica. Per le opere di consistenza strutturale, la cui valutazione è a carico del tecnico abilitato, copia della documentazione deposita presso l’ufficio sismico e vidimata da quest’ultimo, ai sensi art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i;

- copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione;
- dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi;
- deposito di polizza fidejussoria, ove dovuta.

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

## **ART. 6 - CORRISPETTIVO PER L'OCCUPAZIONE E GARANZIE**

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è annuale o temporanea ed è soggetta al pagamento annuale della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dal Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa. Per i dehors "permanenti" l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene richiesta il primo anno ed è tacitamente rinnovata per tutti gli anni successivi corrispondenti alla durata prevista nel P.A.U. previo versamento della tassa di occupazione suolo pubblico al comune da effettuarsi ad inizio anno solare entro il 31 gennaio; Copia di tale versamento dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico Edilizio il quale potrà, a seguito di eventuali aggiornamenti tariffari, chiedere integrazioni del versamento;

2. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed il Permesso di Costruire sono autorizzazioni specifiche e vengono rilasciati dallo Sportello Unico Edilizio comunale (S.U.E.) e si accompagnano al provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.) rilasciato dal S.U.A.P.

3. Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.) con la sola esclusione dei dehors corrispondenti alla tipologia 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente regolamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo, il soggetto richiedente deve stipulare idonea polizza fidejussoria, per un importo fissato, in sede di prima applicazione, in euro 30,00 al mq. di superficie da occupare, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente. L'aggiornamento degli importi di cui ai commi precedenti verrà periodicamente disposto con apposita Deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

4. Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dal Comune con propria autorizzazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, che dovranno essere accertati dagli uffici comunali preposti, nonché, in generale, dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto e ad incamerare d'ufficio la polizza fidejussoria.

5. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

## **ART. 7 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI**

1. L'area occupata dai dehors è destinata esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare, di norma, alle ore 01,00 fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione su richiesta motivata dell'interessato ed in ogni caso previa verifica della conformità dell'attività al piano di zonizzazione acustica comunale vigente.

3. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehor e ne è responsabile a tutti gli effetti, anche in materia di sicurezza. Il comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

## **ART. 8 - LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA SU CUI SONO INSTALLATI DEHORS**

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

## **ART. 9 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAI DEHORS**

1. Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti il dehors.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

## **ART. 10 - MANUTENZIONE DEI DEHORS**

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehor addebitando le spese all'esercente.

3. La pulizia della neve intorno ai dehors posti su suolo pubblico è a carico del titolare fino alla larghezza di mt. 3.00;
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P..

#### **ART. 11 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. La durata di validità del provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.) finalizzato alla installazione di dehors è indicata nel provvedimento stesso;
2. Per i dehors non soggetti a permesso di costruire, qualora la richiesta di nuova autorizzazione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione di cui all'articolo 5 è da intendersi sostituita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.
3. Per i dehors soggetti a permesso di costruire, allo scadere del P.A.U. e, conseguentemente, del permesso di costruire, dovrà essere inoltrata nuova richiesta e la relativa documentazione secondo le modalità di cui all'art. 5.
4. Alla scadenza della autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, azionando la polizza fidejussoria.

#### **ART. 12 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS**

1. L'autorizzazione è sospesa quando:
  - a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
  - b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.
2. L'autorizzazione è revocata quando:
  - a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
  - b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
  - c) le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
  - d) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
  - e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

#### **ART. 13 - SANZIONI**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).



2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le richieste di concessione ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono istruite sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della modifica del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata.

#### **ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.